



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge “Semplificazioni” - Sintesi e prime osservazioni

17 luglio 2020

Premessa

Il 16 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 76/2020, che reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (di seguito, anche DL Semplificazioni, DL o decreto). Le nuove norme entrano in vigore il 17 luglio 2020.

Adottato per “fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica”, il DL contiene misure di semplificazione amministrativa per il rilancio degli investimenti, pubblici e privati. Tra gli altri, interviene sui seguenti ambiti: *i)* contratti pubblici ed edilizia; *ii)* procedimento amministrativo e responsabilità dei funzionari pubblici; *iii)* amministrazione digitale; *iv)* attività di impresa, ambiente e *green economy*.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, i tempi di tutte le fasi di affidamento (dalla pubblicazione del bando all'inizio dei lavori) variano da 4 mesi per le opere sotto i 150mila euro a 14 mesi per le opere sopra la soglia Ue. Contando anche la fase di progettazione e di esecuzione, per un'opera sopra ai 5,5 milioni di euro servono quasi 5 anni (58 mesi), che scendono a 19 mesi per importi inferiori ai 150mila euro. Oltre alla lunghezza delle procedure, vi è un chiaro problema nei tempi di completamento delle opere (tempi di esecuzione superiori a quanto previsto nel contratto): analizzando gli scostamenti, emerge che il 50% dei lavori presenta dei ritardi e il tempo medio di esecuzione è il doppio rispetto a quanto previsto nel contratto.

Il decreto impatta su importanti nodi - strutturali e procedurali - dell'azione pubblica, che rallentano lo svolgimento delle procedure e bloccano la realizzazione degli investimenti. Sebbene orientato soprattutto a sostenere questi ultimi, recependo anche diverse proposte formulate nel tempo da Confindustria, il provvedimento non affronta temi altrettanto rilevanti, come le semplificazioni in ambito fiscale, che potrebbero alleggerire il carico burocratico sulle imprese, e la capacità amministrativa, che andrebbe rafforzata per garantire una risposta pubblica più coordinata e qualificata.

A un primo esame, è possibile esprimere una valutazione nel complesso positiva sul DL, seppur con alcuni *caveat*. Infatti, esso contiene misure volte a razionalizzare i procedimenti amministrativi e a renderne più certi i tempi di conclusione, rafforzando il ricorso a istituti come il silenzio-assenso e alla “leva” digitale. Inoltre, riguardo agli interventi diretti a rilanciare gli investimenti, cioè quelli riguardanti i due principali ambiti dei contratti pubblici e dell'ambiente, il DL amplia il novero degli strumenti a disposizione delle amministrazioni per velocizzare le procedure e, in questo modo, incrementare la spesa per investimenti, pubblici e privati. L'efficacia di questi strumenti dipenderà anche dall'immediatezza dell'attuazione e dalle scelte che la politica, a monte, e le singole amministrazioni, a valle, saranno in grado di realizzare per dar seguito alle novità del provvedimento.

In questo contesto, e quanto ai *caveat*, non si può non rimarcare che alcune delle scelte compiute riguardo alla materia dei contratti pubblici, comportano un sacrificio, sebbene con alcuni temperamenti, delle ragioni della concorrenza e dell'efficienza del mercato, “motivato” proprio dall'esigenza di accelerazione delle procedure. Su questo, come su alcune timidezze negli interventi - nel complesso positivi - in materia ambientale, l'auspicio è che in sede di conversione sia possibile, attraverso un dibattito aperto e senza pregiudizi, apportare i necessari correttivi puntuali al provvedimento.

Da apprezzare, invece, le scelte fatte per contrastare il fenomeno della c.d. burocrazia difensiva: la limitazione della responsabilità erariale (sebbene a tempo) alle sole fattispecie dolose, con la contestuale conferma della colpa grave per le condotte omissive, nonché la delimitazione del perimetro del reato di abuso di ufficio, rappresentano riforme da tempo invocate dal sistema imprenditoriale e aggrediscono la manifestazione più evidente di un'amministrazione pubblica troppo attenta alla legittimità formale degli atti e troppo poco, invece, alla logica del risultato.

Di seguito, l'illustrazione e il commento delle misure di maggiore interesse.

1. Semplificazioni in materia di contratti pubblici

1.1 Contratti pubblici

Il DL contiene una serie di misure straordinarie, con efficacia temporalmente limitata (fino al 31 luglio 2021), finalizzate ad accelerare l'esecuzione di contratti pubblici. In particolare, si tratta di:

- misure per incentivare gli investimenti pubblici attraverso una modifica della disciplina dei contratti sotto-soglia (per i lavori fissata a 5.350.000 euro). In particolare, viene previsto un termine stringente (2 mesi) entro cui aggiudicare il contratto dopo l'avvio della procedura, con espressa previsione di responsabilità (anche) erariale. Tale termine è protratto a 4 mesi in caso di procedura negoziata senza bando. Tuttavia, se s'intende incentivare realmente la politica del "fare", è necessario che, ai fini della responsabilità erariale, il mancato rispetto di tali tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara e per la stipulazione del contratto sia valutata obbligatoriamente - non facoltativamente - così da eliminare ogni possibile alibi.

Gli affidamenti sotto-soglia vengono semplificati. È previsto l'affidamento diretto fino a 150 mila euro per appalti di lavori, servizi e forniture (e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'articolo 35 del CCP). È invece prevista la procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, con rotazione degli inviti, per l'affidamento di appalti di servizi e forniture superiori a 150 mila euro e fino alle soglie comunitarie e per l'affidamento di appalti di lavori da 150 mila euro a 350 mila euro; ovvero con consultazione di almeno 10 operatori per gli appalti di lavori di importo da 350 mila euro fino ad 1 milione di euro; ovvero con consultazione di almeno 15 operatori per gli appalti di lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e la soglia europea.

Per il comparto di servizi e forniture e dei servizi di ingegneria e architettura, la misura, condivisibile nella sua finalità di fondo di accelerare le procedure di gara di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, presenta, tuttavia, il rischio di distorsioni concorrenziali, chiudendo il mercato soprattutto alle imprese di piccola e media dimensione. Ci si riferisce in particolare alla soglia di 150 mila euro per l'affidamento diretto, prevista indistintamente per lavori, servizi e forniture. Sarebbe invece necessaria una distinzione tra i settori;

- misure per incentivare gli investimenti pubblici attraverso una modifica della disciplina dei contratti sopra soglia. In particolare, è previsto anche in tal caso un termine stringente (6 mesi) entro cui aggiudicare il contratto dopo l'avvio della procedura, con espressa previsione di responsabilità anche erariale (su tale profilo valgono le stesse considerazioni effettuate per gli appalti sottosoglia). Se invece il ritardo è imputabile all'operatore, costituisce causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto, dichiarata, senza indugio, dalla

stazione appaltante. Si interviene poi sull'accelerazione dei procedimenti prevedendo, di nuovo, una riduzione dei termini, ed è previsto un regime speciale (con l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) da attivare nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini ordinari, anche ridotti, non possono essere rispettati. Nella stessa ipotesi e in determinati settori (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, interventi funzionali alla transizione energetica), è prevista, inoltre, una deroga generale alla disciplina del Codice, salvo il rispetto di minimi presidi di legalità (principi generali, normativa penale, antimafia e principi dell'Unione europea).

- correttivi per accelerare e rendere certa (anche attraverso strumenti indiretti come la possibilità per le stazioni appaltanti di stipulare contratti di assicurazione a proprio favore per eventuali responsabilità) la conclusione del contratto in seguito all'aggiudicazione e la sua esecuzione anche in pendenza di ricorsi giurisdizionali e - analogamente a quanto avviene già oggi per gli appalti in materia di infrastrutture strategiche - far prevalere l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera in sede cautelare. Per gli appalti assoggettati al regime speciale sopra sintetizzato e legato agli effetti del Covid-19, la tutela del singolo in sede di impugnazione degli atti non porta alla caducazione del contratto, ma alla sola tutela risarcitoria. È prevista inoltre la regola di definire i giudizi all'esito della trattazione dell'istanza cautelare e l'obbligo del giudice di emettere la sentenza (o comunque, in caso di maggiore complessità, emettere un dispositivo di sentenza) in tempi stringenti (15 giorni dall'udienza). Le misure in esame incidono sulla disciplina generale e dunque hanno carattere strutturale;
- misure per impedire il più possibile la sospensione dell'esecuzione delle opere pubbliche (ammessa solo in circostanze eccezionali, quali previsioni penali o della legislazione antimafia, prescrizioni europee, ragioni di salute pubblica, gravi ragioni di ordine tecnico, gravi motivi di interesse pubblico) e comunque per garantire - anche con l'ausilio di un organo consultivo *ad hoc* a servizio delle stazioni appaltanti, il "Collegio consultivo tecnico" - l'immediata ripresa dei lavori in seguito al suo verificarsi, limitando le soluzioni di continuità (es. continuazione con lo stesso appaltatore, affidamento diretto, interpello del secondo classificato, nuova gara, nomina commissario). Queste ultime disposizioni si applicano anche nel caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori;
- costituzione presso ciascuna stazione appaltante in relazione ad appalti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche pari o superiori alle soglie comunitarie di un "Collegio consultivo tecnico" composto da esperti esterni in relazione a questioni afferenti alla realizzazione di opere pubbliche sopra soglia europea, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione di controversie o di dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente nominare un Collegio consultivo tecnico anche per appalti diversi da quelli sopra indicati e anche per questioni che riguardano la fase antecedente all'esecuzione dell'appalto (es. questioni relative alla gestione della procedura di gara);

- previsione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, per far fronte all'eventuale carenza delle risorse finanziarie pubbliche nel corso dei lavori o a un maggiore fabbisogno finanziario dovuto a esigenze sopravvenute. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo ammonta a 30 milioni di euro;
- commissariamento (e applicazione di un regime acceleratorio speciale) in relazione a interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
- altre misure puntuali, ritenute positive in quanto in parte recepiscono alcune indicazioni di Confindustria (es. consegna dell'appalto in via d'urgenza; riduzione dei termini del procedimento; termini certi e definiti per la stipula di contratti già aggiudicati anche di esecuzione di accordi quadro). Particolarmente importante, tra le altre, la disposizione che qualifica come causa di forza maggiore il rispetto delle misure di contenimento qualora impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Parimenti essenziale anche la previsione del rimborso agli appaltatori dei maggiori oneri per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure anticontagio, che deve avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Nel complesso, si tratta di disposizioni in buona parte positive e in linea con l'impostazione più volte suggerita da Confindustria. Rimangono al momento alcune incognite importanti. Ad esempio, non si interviene sulla disciplina dei limiti al subappalto dopo che la Corte di giustizia ha ritenuto illegittimo il limite generale del 30%. In relazione al subappalto si evidenzia, come dato negativo, la mancata abolizione della terna dei subappaltatori e l'assenza della soppressione della previsione di esclusione dell'appaltatore per cause imputabili al subappaltatore.

Inoltre, permangono fattispecie, come quella relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, che appaiono eccessivamente restrittive per le imprese partecipanti. In particolare, si prevede la facoltà della stazione appaltante di escludere dalle gare gli operatori economici che non ottemperano agli obblighi di pagamento di imposte e di contributi previdenziali non definitivamente accertati. Una analoga disposizione era stata inserita nel DL n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri) per essere poi ritirata nel corso dell'iter parlamentare di conversione dopo le critiche avanzate dalle associazioni di categoria, di cui Confindustria si era fatta portavoce.

Si tratta di un intervento legislativo critico che, nell'uniformarsi a una procedura di infrazione dalla Commissione europea, omette di definire i presupposti e i limiti del potere di esclusione attribuito della stazione appaltante in base all'ordinamento tributario italiano (es. definizione di accertamenti non definitivi), con il rischio di esporre gli operatori partecipanti a una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto a una violazione tributaria non definitiva, nonché di generare un rilevante contenzioso amministrativo tra le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti.

Inoltre, non vengono recepite alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (es. sulla soglia di gravità delle violazioni e sulla regolarizzazione delle contestazioni

comunicate successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione), che renderebbero la disciplina italiana coerente e pienamente conforme alle previsioni europee, in linea con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal DL.

1.2 Verifiche antimafia e Protocolli di legalità

Sul tema dei controlli antimafia, il DL - in linea con l'idea di Confindustria - contiene una misura volta a coniugare le esigenze di celerità e semplificazione con i necessari presidi di legalità, basandosi sui c.d. controlli *ex post*.

In particolare, fino al 31 luglio 2021, viene prevista una procedura accelerata per i controlli antimafia, che consente, qualora il rilascio della relativa documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica, la concessione di benefici economici all'impresa, nonché la stipula di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.

Il decreto prevede, inoltre, l'introduzione nel Codice antimafia di un nuovo art. 83-*bis* dedicato ai Protocolli di legalità, che potranno essere stipulati dal Ministero dell'Interno con le grandi imprese e le associazioni di categoria al fine di estendere le verifiche antimafia a rapporti contrattuali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

È fondamentale che gli operatori economici non vengano gravati di ulteriori oneri derivanti dall'adesione ai Protocolli di legalità e, al contempo, non sia messo in discussione il carattere volontario dell'adesione agli stessi. In verità, tale caratteristica sembra di fatto venir meno, stabilendo il nuovo articolo, al comma 3, in modo generico che le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara che il mancato rispetto dei Protocolli costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

2. Semplificazioni procedurali e responsabilità

2.1 Norme generali sulla semplificazione amministrativa

Il DL contiene alcune misure di semplificazione amministrativa generali volte a:

- indurre le amministrazioni a misurare la durata dei procedimenti e comprarne i tempi con quelli normativamente previsti, dandone pubblicità sui propri siti istituzionali. La misura è condivisibile e si aggiunge ad altri istituti analoghi di trasparenza sulle tempistiche procedurali che, tuttavia, nei fatti sono rimasti disattesi. La novità riguarda la misurazione dei tempi, sebbene la definizione dei criteri per la misurazione dei tempi sia demandata a un futuro DPCM;
- introdurre un meccanismo di inefficacia dei provvedimenti che si esprimono - in ritardo e in maniera difforme - sulle questioni sulle quali si è formato il silenzio assenso, anche nell'ambito della conferenza di servizi, fermo restando il potere di annullamento d'ufficio. Si tratta di una misura positiva. Finalizzata a scongiurare che i ritardi di alcune amministrazioni possano compromettere gli equilibri e le posizioni raggiunti a seguito del perfezionamento del silenzio assenso;

- consentire all'amministrazione di procedere indipendentemente dall'espressione del parere - obbligatorio o facoltativo - di un'altra amministrazione coinvolta qualora esso non venga reso nei termini. Si tratta di una misura condivisibile, che mira a superare le inerzie endoprocedimentali. Gli effetti di tale misura, in linea con quanto previsto dall'art. 17-bis della legge n. 241/1990, potrebbero essere estesi anche alle valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute (attualmente escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge n. 241/1990) qualora le disposizioni del diritto dell'Unione europea non richiedano l'adozione di atti espressi;
- favorire l'utilizzo dell'autocertificazione, nonché l'acquisizione d'ufficio di atti (attestanti fatti, qualità e stati soggettivi) già in possesso della pubblica amministrazione (PA) e la certificazione d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare. In particolare, si prevede che nei procedimenti avviati su istanza di parte, aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, le autocertificazioni e i documenti da acquisire o certificare d'ufficio sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia e delle misure di prevenzione. Si tratta di una misura positiva, volta a semplificare l'avvio dei procedimenti amministrativi e la preparazione della documentazione da presentare a corredo dell'istanza, evitando al privato di predisporre, acquisire e produrre alla PA documenti già presentati e certificazioni autodichiarabili ovvero che la stessa amministrazione debba rilasciare. In ogni caso, l'operatività della misura presuppone una circolarità informativa costante, nonché l'effettiva implementazione degli strumenti di interscambio informativo tra amministrazioni e tra privato e PA;
- aggiornare in riduzione i termini dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici statali (entro il 31 dicembre 2020). La misura è condivisibile, poiché punta a un miglioramento in termini temporali delle prestazioni delle singole amministrazioni. Potrebbe essere opportuno informare tale aggiornamento ai principi di celerità dell'agire amministrativo, in modo da ancorare l'analisi e l'aggiornamento dei termini procedurali a obiettivi di semplificazione;
- consentire in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2021, di convocare una "speciale" conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona. In tale conferenza, tutte le amministrazioni, anche quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili, rilasciano le determinazioni di propria competenza entro il termine di 60 giorni. Inoltre, qualora all'esito dei lavori l'amministrazione procedente debba effettuare un'analisi contestuale degli interessi coinvolti, è previsto lo svolgimento di una riunione telematica sincrona, nella quale l'amministrazione procedente procede alla stesura della determinazione conclusiva della conferenza. Sul piano sostanziale, la norma ha una portata semplificatoria ridotta. Nel prevedere l'adozione della determinazione finale nell'ambito della riunione telematica, la norma non appare idonea a consentire un effettivo esame, ovvero un confronto più approfondito tra le amministrazioni coinvolte. Inoltre, per le amministrazioni diverse da

quelle preposte alla tutela delle amministrazioni sensibili, la norma aumenta i termini per pronunciarsi da 45 giorni a 60 giorni;

- ridurre alla metà i termini della conferenza dei servizi che risulti necessario riconvocare sul livello successivo di progettazione nelle speciali e temporanee procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto-soglia e sopra-soglia sopra citate (v. *supra*);
- garantire un saldo pari a zero ai costi regolatori introdotti da atti normativi e regolamentari. Qualora la compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola come oneri fiscalmente detraibili. La misura è condivisibile, poiché mira a rendere effettivo il principio "*one in one out*" già da tempo vigente nel nostro ordinamento e molto spesso rimasto disatteso, come dimostrato dai vari bilanci annuali degli oneri introdotti ed eliminati, alla cui predisposizione Confindustria partecipa attivamente. Tuttavia, la qualificazione del nuovo onere regolatorio come onere fiscalmente detraibile viene comunque subordinata all'individuazione della relativa copertura finanziaria e ciò rischia di compromettere l'effettività del meccanismo;
- garantire l'adozione dell'Agenda per la semplificazione anche per gli anni 2020-2023, con un *focus* particolare sugli interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza Covid-19. Confindustria ha da sempre sostenuto l'istituto dell'Agenda, che consente la definizione condivisa a vari livelli di Governo delle politiche di semplificazione, assicurandone l'effettiva implementazione;
- completare la ricognizione dei regimi giuridici incidenti sulla libertà di iniziativa economica, al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non indispensabili e semplificare i relativi procedimenti. In quest'attività è previsto il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali.

In tale contesto, potrebbero inserirsi anche ulteriori proposte in tema di autotutela, in continuità con il c.d. Decreto Rilancio e il c.d. Piano Colao. Come noto, negli ultimi anni, la c.d. autotutela amministrativa è stata oggetto di importanti modifiche che hanno riguardato i presupposti sia per l'esercizio del potere di revoca, che per l'annullamento d'ufficio.

Nonostante tali modifiche, permangono nella disciplina della c.d. autotutela amministrativa degli elementi idonei a inficiare la stabilità e la certezza dei provvedimenti amministrativi, nonché l'affidamento legittimo dei privati rispetto alla consolidazione dei relativi effetti. Il riferimento è, in particolare, alla possibilità di revocare l'atto amministrativo a seguito "di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario". Si tratta di una misura che esprime un modello di azione amministrativa ormai superato. La disciplina dell'autotutela deve ormai misurarsi con un procedimento amministrativo rafforzato dai principi del contraddittorio e della partecipazione e al quale concorrono sempre più soggetti interessati. Pertanto, l'esercizio dell'autotutela andrebbe disegnato come una prerogativa eccezionale e non più come un potere generale connaturato all'azione amministrativa. In tale direzione, andrebbe anche un'ulteriore riduzione dei termini, anche in via sperimentale/temporanea, per l'annullamento d'ufficio.

2.2. Responsabilità dei dipendenti pubblici

Recependo in larga parte proposte da tempo avanzate dal sistema imprenditoriale e dai principali commentatori, il DL prevede:

- la limitazione della responsabilità erariale alle ipotesi di dolo (e non per colpa grave). La misura ha efficacia temporalmente limitata fino al 31 luglio 2021. Tale limitazione non si applica nei casi di condotta omissiva del pubblico funzionario. La misura è positiva, in quanto è del tutto condivisibile l'obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il "non fare" (omissioni e inerzie) piuttosto che il "fare". Tuttavia, occorre coordinare tale previsione con le disposizioni previste dagli artt. 1 e 2 del provvedimento, che consentono alle stazioni appaltanti di operare in deroga alle disposizioni del Codice a condizione che la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021, con l'effetto di utilizzare tali procedure ben oltre il 2021 (cd effetto "trascinamento"). Conseguentemente, in relazione a tali procedure, laddove i fatti siano commessi dopo il 31 luglio 2021, non troverà applicazione la limitazione della responsabilità erariale sopra descritta. Ciò rischia di "bloccare" le procedure *in itinere*, una volta decorso tale termine, con notevoli ritardi per l'affidamento o l'esecuzione dei lavori;
- il controllo concomitante della Corte dei conti. Rispetto alle prime ipotesi, la misura viene depotenziata. Viene previsto un generico monitoraggio delle attività relative agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, ma viene previsto un potere di impulso specifico con riferimento a irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi (l'intervento della Corte è diretto a sollecitare la sola responsabilità dirigenziale e non sono più previste altre sanzioni specifiche);
- la limitazione del reato di abuso di ufficio a casi di violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge rispetto alle quali non esistono margini di discrezionalità da parte del pubblico funzionario. Si condivide la *ratio* dell'intervento, che è di definire in maniera più compiuta la fattispecie di reato di abuso di ufficio. Occorrerebbe però legare in modo più evidente la condotta di abuso al compimento di un atto dell'ufficio; in questo senso, l'eventuale giudizio di responsabilità dovrebbe essere limitato soltanto al compimento dell'atto finale, produttivo di effetti giuridici. Inoltre, occorrerebbe una maggiore specificazione del requisito della necessaria "violazione di norma di legge o di regolamento", in quanto le norme violate dovrebbero essere formalmente identificate e rivolte alla specifica disciplina della funzione o del servizio.

Sotto altro profilo, si evidenzia che nel Codice appalti il RUP assume un ruolo decisivo nell'iter realizzativo dell'opera pubblica e dovrebbe essere qualificato come *project manager*; occorre incentivare il ricorso a servizi di supporto al RUP, rendendo obbligatoria la nomina di un *Project construction manager* per opere complesse e di particolare importanza, scelto con procedure ad evidenza pubblica, come avviene usualmente a livello internazionale e nel settore privato.

3. Amministrazione digitale e innovazione

Il DL contiene alcune misure in tema di amministrazione digitale e innovazione, sostanzialmente in linea con le posizioni espresse da Confindustria che, infatti, da sempre auspica e riconosce alla PA, centrale e locale, un ruolo di primaria importanza e di propulsore nel processo di modernizzazione e digitalizzazione del Paese, in quanto chiamata a dover cogliere tempestivamente le opportunità e i vantaggi della digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti.

In particolare, per la digitalizzazione della PA, il DL prevede un insieme di interventi volti a rafforzare i sistemi informatici e i servizi digitali dell'amministrazione, favorendone la diffusione e l'accesso agli stessi.

In tema di potenziamento dei servizi digitali offerti, le misure mirano a valorizzare e rafforzare il ruolo del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID) e della Carta d'Identità Digitale per l'accesso ai servizi con obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile (in vista di un auspicato *switch-off* verso la sola modalità digitale).

Si segnala che, in linea con quanto segnalato da Confindustria anche insieme alle grandi imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità e in ragione dell'emergenza Covid-19, che ha rallentato i necessari adeguamenti tecnologici e organizzativi di amministrazioni pubbliche e imprese, l'avvio dell'obbligo di utilizzo della piattaforma digitale PagoPA per tutti i pagamenti destinati alle pubbliche amministrazioni viene prorogata dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021.

Importante quanto previsto in tema di rafforzamento e semplificazione dell'interoperabilità delle banche dati delle PA e dei concessionari dei servizi pubblici, per garantire la piena accessibilità e la condivisione dei dati tra le PA finalizzata a favorire l'offerta dei servizi a imprese e cittadini e per supportare e qualificare le decisioni di *policies* pubbliche. Bisognerà, però, assicurare che lo scambio dati tra amministrazioni non causi problemi sulla protezione dei dati personali, come in passato accaduto.

Il DL introduce un regime autorizzativo unico e semplificato, in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la sperimentazione di iniziative tecnologiche innovative, non espressamente vietate dalla legge, da parte di imprese, Università, enti di ricerca e società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari. Per i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore a un anno e non prorogabile, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi. L'autorizzazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali.

È da accogliere positivamente la misura di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, in un'ottica di raggiungimento della piena interoperabilità tra sistemi informativi e *dataset* delle amministrazioni pubbliche, presupposto per l'applicazione del principio "*once only*" (i cittadini e le imprese comunicano una sola volta i propri dati, accessibili da qualsiasi PA sul territorio). Il principio è fondamentale e, una volta realizzato, sarà la garanzia dell'interoperabilità tra i sistemi informatici e le banche dati delle PA e della piena digitalizzazione dei procedimenti a monte.

Sempre nell'ottica della forte attenzione alla condivisione, all'utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni, finalizzata allo sviluppo di una economia dei dati nazionale, da accogliere altrettanto positivamente la volontà di redigere una Strategia Nazionale dei Dati, da adottarsi previo DPCM, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze (MEF) e il Ministero dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, positiva anche la misura di semplificazione della Nuova Sabatini, che innalza da 100 mila euro a 200 mila euro la soglia dei finanziamenti, con erogazione in un'unica soluzione del contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti. Anche tutto il contributo maggiorato, per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni meridionali, viene erogato in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo del finanziamento. MiSE e MEF definiranno, con successivo decreto, le modalità procedurali per l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento. La copertura finanziaria prevede la possibilità di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

Si ricorda che l'agevolazione si compone di un finanziamento agevolato da parte di banche e intermediari finanziari e di un contributo MiSE (che va a coprire gli interessi) rapportato agli interessi (su cui agisce una maggiore intensità per il Mezzogiorno). Proprio sulla seconda componente, il contributo MiSE, agisce la maggiorazione del limite massimo di finanziamento ottenibile con un'unica soluzione, che passa 100 mila euro a 200 mila euro a livello nazionale, mentre diventa indipendente dall'entità del trasferimento per le micro e piccole imprese localizzate nel Mezzogiorno.

Si segnala, per completezza, che l'ammontare del contributo del MiSE è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e maggiorata del 30% (dunque al 3,575%) per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Industria 4.0). Con la Legge di Bilancio 2020 è stato previsto un potenziamento della maggiorazione per micro e piccole imprese nel Mezzogiorno; per gli investimenti 4.0, l'aiuto è incrementato dal 30% al 100% (dunque è pari 5,5%).

4. Attività di impresa, ambiente e green economy

4.1 Ambiente e Green economy

Il DL prevede misure in tema di Valutazione di impatto ambientale (VIA), procedure nei siti di interesse nazionale, che recepiscono in parte alcune proposte di Confindustria, nonché misure in tema di bonifiche dei siti inquinati e dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda la VIA, il DL rivede nel suo complesso la disciplina dell'istituto, allo scopo di ridurne innanzitutto le tempistiche e consentire, più in generale, una razionalizzazione delle procedure. In particolare:

- si prevede l'obbligo di presentazione - sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente - del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- si conferma la perentorietà dei termini procedurali e, in generale, vengono ridotti i termini di valutazione concessi sia alla PA, che al proponente. In caso di inerzia nella

conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo provvederà al rilascio del provvedimento entro un termine stabilito;

- si prevede l'avvio parallelo dell'intero procedimento di VIA e della relativa conferenza di servizi per ridurre la durata del procedimento, che attualmente prevede due fasi. La misura recepisce la richiesta di Confindustria di operare quanto più possibile la concentrazione delle procedure;
- si istituisce una procedura speciale accelerata (*fast-track*) dedicata all'espletamento della VIA per le opere comprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), con l'affidamento della procedura a una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici (CNR, ISPRA, ENEA e ISS). In queste ipotesi, in linea con una proposta di Confindustria, il provvedimento di VIA viene adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente (MATM), di concerto con il Direttore Generale del Ministero dei beni culturali (MIBACT). Tale misura consente di accelerare le fasi finali di rilascio del provvedimento, escludendo il passaggio politico con il Ministro, così come l'ulteriore passaggio previsto con il MIBACT, riconducendo peraltro la VIA alla sua natura di atto amministrativo come avviene in tutta l'Ue (l'adozione del provvedimento di VIA resta in capo al Ministro dell'Ambiente solo nel caso di progetti di competenza statale). Inoltre, in tale ambito, è stata recepita la proposta di Confindustria di rimettere l'adozione del provvedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 210 giorni per l'adozione del provvedimento di VIA. Le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC, nonché le aree non idonee alla loro realizzazione sono individuate con DPCM da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL (con aggiornamento semestrale) e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale. La misura recepisce una richiesta di modifica di Confindustria all'iniziale proposta del Governo, che prevedeva l'individuazione di singoli progetti. Desta, invece, perplessità la previsione di un DPCM per l'individuazione dei progetti, che potrebbe rallentare l'approvazione degli stessi, in contrasto alla *ratio* della disposizione;
- in linea con una proposta di Confindustria, si prevede la possibilità di pubblicare la documentazione a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.

Restano, tuttavia, sostanzialmente critici i tempi a disposizione per il proponente e, in generale, il parere dell'ISPRA ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, come anche la previsione dell'obbligo di presentazione, sin dall'avvio del procedimento, da parte del proponente, del progetto di fattibilità o di quello definitivo, al posto degli attuali elaborati progettuali.

Il DL modifica la disciplina del provvedimento unico in materia ambientale, al fine di ridurre e rendere più certi i tempi del procedimento. In particolare, si interviene sui tempi per la convocazione della conferenza dei servizi e per la richiesta di integrazioni al proponente (e alla loro successiva pubblicazione) e si rendono paralleli la convocazione della conferenza dei servizi con il procedimento di consultazione transfrontaliera.

Sempre al fine di accelerare le tempistiche amministrative, il DL riduce i termini per la pubblicazione della documentazione da parte dell'autorità competente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

In linea con una richiesta di Confindustria, il DL prevede l'esclusione dell'assoggettività a VIA per gli interventi con carattere di urgenza, individuati con DPCM, finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti e che siano privi di potenziali impatti ambientali significativi. Per questi è previsto che il Ministro dell'Ambiente detti solo eventuali prescrizioni e raccomandazioni. Inoltre, si prevede che per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture esistenti, l'efficacia dei provvedimenti di VIA non possa essere inferiore a 10 anni, con estensione automatica dei provvedimenti già adottati. Si introducono, poi, alcune semplificazioni in tema di autorizzazioni paesaggistiche (accelerazione dei procedimenti e incremento dell'efficacia temporale) e in tema di AIA per cui, in ragione dell'emergenza Covid-19, si proroga di 180 giorni il termine previsto per il riesame delle AIA in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

Per quanto riguarda il tema delle bonifiche dei siti inquinati, le norme del DL sono da considerarsi generalmente positive, nella misura in cui introducono degli elementi funzionali alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di bonifica e di realizzazione delle opere nei siti contaminati, anche sulla scorta di prassi già consolidate sul territorio. Tuttavia, si ritiene che tali misure, così come formulate, non siano da sole sufficienti ad accelerare il processo di risanamento e rilancio economico dei siti contaminati, in quanto, ad esempio, non sono previsti tempi perentori per il rilascio dei relativi pareri necessari per completare le operazioni di bonifica, con il rischio, quindi, di allungare ulteriormente le tempistiche di tali procedimenti.

In tema di dissesto idrogeologico, il DL mira a ridurre i termini per le autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, oltre che a snellire le procedure di aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico. In linea generale, la misura è da considerarsi come non critica e l'intento è sicuramente quello di velocizzare le opere e le infrastrutture necessarie al contrasto del dissesto idrogeologico, rispetto al quale sono state investite ingenti risorse, che potrebbero rappresentare senz'altro un volano per gli investimenti nel settore.

Si segnala che, in materia di autorizzazioni ambientali, bonifiche e di rifiuti, le Regioni hanno predisposto una serie di proposte di semplificazione in linea con le posizioni di Confindustria, su cui sarà opportuno lavorare in sinergia per il rafforzamento del DL nella fase di conversione in legge.

A tal fine, occorrerà intervenire anche sulla disciplina dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e in tema di economia circolare.

Quanto all'AIA, è necessario individuare un processo di formazione della decisione pubblica condiviso e co-determinato con un quadro di regole omogeneo e stabile nel tempo, per evitare comportamenti disomogenei a livello regionale e locale e consentire ai gestori degli impianti produttivi, spesso multinazionali, di poter fare affidamento su autorizzazioni stabili nel tempo, indispensabili per una programmazione pluriennale degli investimenti.

Quanto all'economia circolare e al sostegno alla transizione ecologica dei processi produttivi, Confindustria propone di:

- ampliare il novero delle modifiche ritenute non sostanziali per l'adeguamento degli impianti esistenti alle migliori tecnologie disponibili, prevedendo nello specifico che, oltre le modifiche non sostanziali già previste all'interno della parte II del Codice dell'ambiente,

ricadano in tale regime anche gli interventi che sono finalizzati all'adeguamento alle BAT o in generale a interventi di manutenzione o sostituzione di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico (es. per favorire consumi idrici ed energetici ridotti), oppure quelli che comportano variazione delle categorie di materie prime utilizzate;

- favorire le attività di ricerca e innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie di valorizzazione di rifiuti, residui, sottoprodotti e materiali recuperati, attraverso misure di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione in laboratorio, nonché per l'impiego sperimentale dei materiali ottenuti nel corso di dette attività;
- semplificare la disciplina *End of Waste* per quel che concerne i controlli centralizzati *ex post* previsti dal DL n. 101/2019, che rischia di ingessare inutilmente il meccanismo di rilascio di tali titoli abilitativi, strategici per l'economia circolare. Il regime previsto, infatti, rende le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento e genera incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio.

Il Capo III del DL introduce semplificazioni in materia di *green economy*, approfondendo la necessità di accelerare e rendere certi i tempi delle pratiche autorizzative con riferimento alle fonti rinnovabili, alle infrastrutture energetiche e agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica. In particolare, il DL interviene:

- sui casi di ammodernamento (*repowering*), prevedendo la possibilità di effettuare la VIA per le sole variazioni (non sull'intero progetto) e di partecipare ai meccanismi incentivanti anche agli impianti che non hanno optato per lo spalma-incentivi volontario. Viene, altresì, prevista una definizione chiara e univoca degli interventi di modifica considerati sostanziali (quindi da assoggettare ad autorizzazione unica) attraverso un futuro decreto MiSE, ma evidenziando già da subito, ad esempio, che non sono considerati sostanziali gli interventi su impianti fotovoltaici o idroelettrici che non comportino variazioni volumetriche. Viene, poi, semplificato l'*iter* per gli interventi che comportano una variazione minima (entro limiti fissati) delle dimensioni fisiche degli impianti o che riguardano l'installazione di fotovoltaico sugli edifici (tali interventi sarebbero soggetti alla sola DIA). Si ritiene utile sottolineare che in tale contesto sarà necessario intervenire per supportare lo sviluppo di nuova capacità green attraverso il "*fast track*" PNIEC (v. *supra*), ed evitare l'apposizione di vincoli generalizzati sul territorio nazionale, come la definizione di aree non idonee allo sviluppo degli impianti nell'ambito del recepimento italiano della Direttiva 2018/2001;
- per stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili. A tal fine, si prevede l'introduzione del principio secondo cui i poteri di controllo da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. debbano essere esercitati entro i limiti previsti per l'annullamento d'ufficio (massimo 18 mesi). Ciò al fine di un'attenta e ponderata comparazione dell'interesse pubblico con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto;
- sulle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, per le quali è per altro prevista un'accessibilità non discriminatoria a tutti gli utenti stradali, ma esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica. I Comuni, entro 6 mesi, dovranno disciplinare l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di

ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione: ove possibile dovrebbe essere comunque previsto un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, la realizzazione può essere affidata in concessione o autorizzazione a soggetti privati e possono essere previste agevolazioni sulle tasse di occupazione di suolo pubblico se l'energia fornita deriva da fonte rinnovabile. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DL, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dovrà definire le tariffe applicabili ai punti di ricarica pubblici e privati, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica. Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica in ambito pubblico e privato è il vero fattore abilitante della mobilità elettrica. La Direttiva DAFI ipotizza un rapporto di 1:10 fra veicoli elettrici e punti di ricarica pubblici, portando a stimare, secondo l'evoluzione del parco circolante definita dal PNIEC, un fabbisogno di circa 30.000 colonnine al 2021, 170.000 al 2025 e 560.000 al 2030;

- in tema di trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Paesi, con particolare riferimento alla definizione di Progetti comuni con altri Stati membri, disciplinati ai sensi del meccanismo europeo di finanziamento delle energie rinnovabili attualmente in via di definizione da parte della Commissione europea. La partecipazione dell'Italia in qualità di Paese ospitante per tali programmi si ritiene utile allo sviluppo economico del Paese e al pieno sfruttamento delle risorse rinnovabili presenti sul territorio;
- per rendere più veloci le autorizzazioni per le infrastrutture energetiche (elettriche e gas). I lunghi passaggi burocratici legati all'approvazione dei Piani decennali per lo sviluppo della rete energetica (es. consultazione ARERA, VAS, parere MATTM, parere MIBACT, approvazione MiSE) portano ritardi considerevoli nell'avvio delle opere; ad esempio, l'ultimo Piano di sviluppo della rete di Terna approvato definitivamente dal MiSE è quello del 2017. In tal senso, è resa biennale, anziché annuale, la stesura del Piano di sviluppo delle reti energetiche. In tale contesto, si vede con favore la previsione del DL che considera i progetti infrastrutturali necessari per l'attuazione del PNIEC come attività di preminente interesse statale, anche nelle more della approvazione del Piano decennale di sviluppo. Da ciò può derivare, infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, come anche l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Anche la possibilità di ammodernare la rete (sostituzione delle linee/metanodotti sul medesimo tracciato) con procedimenti semplificati (DIA) e la verifica in conferenza di servizi della compatibilità delle opere con gli usi civici rappresentano positivi passi in avanti nello sviluppo infrastrutturale. Da ultimo, si segnala il tema della metanizzazione della Sardegna: il DL prevede che l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione necessarie alla fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali italiani sia considerato come parte integrante della rete nazionale, anche ai fini tariffari. Questa previsione renderà la fornitura di energia economicamente più sostenibile per i cittadini e le imprese sarde;
- sui procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, come la creazione di linee guida nazionali. Si ritiene fondamentale intervenire anche nel settore della distribuzione del gas naturale, che sta vivendo il protrarsi di una condizione di stallo con riferimento alle gare di affidamento del servizio. Il percorso verso la generazione distribuita e sostenibile comporterà investimenti importanti per l'adeguamento tecnologico delle reti di

distribuzione gas, funzionale la diffusione di impianti di biometano, green gas e idrogeno sul territorio;

- sui procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia. Tale intervento normativo deve essere letto in correlazione alla politica di *phase out* delle centrali a carbone al 2025, indicata nel PNIEC. Il DL specifica quali modifiche siano da considerarsi sostanziali e quali invece possano essere operate senza il preventivo ottenimento dell'Autorizzazione Unica (AU). In particolare, si identificano come interventi di modifica sostanziale di impianto esistente quelli che determinano impatti negativi e significativi sull'ambiente o prevedano la variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5%. Tutti gli altri interventi sono, quindi considerati modifica non sostanziale e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MiSE. Si prevede, inoltre, che gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, all'interno dell'area di centrale, che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30% delle cubature esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per tali impianti risulta cruciale che le prescrizioni di adeguamento ambientale, contenute nel processo di revisione delle AIA, tengano conto sia della necessaria tempistica realizzativa degli interventi, che dei tempi di ammortamento dei relativi investimenti. Inoltre, sarebbe opportuno procedere all'esenzione della VIA o, in alternativa, la possibilità di presentare una VIA con Valutazione di Impatto Sanitario semplificata, considerato che tali progetti presentano degli impatti ambientali in diminuzione. Inoltre, si interviene sull'installazione di Sistemi di Accumulo: gli interventi vengono considerati attività libera fino a 10 MW di potenza, soggetti a procedura abilitativa semplificata in centrali aventi potenza entro i 300 MW e ad AU in centrali aventi potenza oltre i 300 MW. In tal senso, una semplificazione dovrebbe avvenire anche per il *Power-to-gas*, *Power-to-Hydrogen* e *CCS* che si prevede dovranno essere largamente installati, insieme agli accumuli, per abilitare la transizione energetica ed evitare l'insorgere di criticità sulle reti e/o la "perdita" dell'energia rinnovabile generata (*overgeneration*);
- sulla disciplina per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del *green new deal*. In particolare, il DL prevede che le garanzie, anche di portafoglio, introdotte dalla Legge di Stabilità 2020 (art. 1, co. 86) - volte sostenere programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili - siano rilasciate da SACE S.p.A. che beneficia della controgaranzia dello Stato, nei limiti di 2,5 miliardi per il 2020 (per gli anni successivi nel limite di impegni fissato dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato) e con modalità che saranno definite da una convenzione tra la stessa SACE e il MEF. Per il rilascio di garanzie di importo superiore a 200 milioni sarà necessaria l'autorizzazione di MEF e MATTM. Inoltre, il DL stabilisce che per il 2020 tali garanzie possono riguardare, tenuto conto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico Ue in materia di *Green deal* europeo: i) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e a integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; ii) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del

traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del *New Green Deal* (riduzione delle emissioni europee del 50.55% al 2030) comporterà ingenti investimenti. Gli attuali obiettivi del PNIEC mobilitano investimenti cumulati per oltre 500 Mld € nei prossimi 10 anni, valori che potranno essere rivisti al rialzo, considerando le decisioni assunte in sede europea. Lo sviluppo di garanzie pubbliche agli investimenti risulterà pertanto fondamentale per abilitare la transizione energetica in ottica sostenibile

In definitiva, il giudizio sulle proposte in tema di ambiente e *green economy* può dirsi in parte positivo poiché è evidente l'impegno a rimuovere ostacoli di lunga data che hanno impedito il realizzarsi di importanti investimenti, come anche la disponibilità a recepire talune proposte provenienti direttamente dal mondo produttivo. Tuttavia, in fase di conversione in legge del provvedimento, sarà importante rafforzare le norme esistenti, concentrandosi su aspetti prioritari quali, la certezza dei tempi; il potenziamento delle competenze degli uffici e dei funzionari pubblici, con un *focus* sulla dotazione organica e la corretta distribuzione del personale; una maggiore responsabilizzazione della PA, come tema trasversale da applicare a tutte le misure; il rafforzamento del confronto tra PA e proponente, estendendolo a tutte le fasi cruciali in cui il dialogo può essere di per sé idoneo ad accelerare le procedure e, quindi, il buon esito dei progetti da realizzare.

4.2 Reti di comunicazione elettronica

Il DL contiene alcune misure in di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche, che recepiscono alcune proposte di Confindustria e degli operatori del settore delle telecomunicazioni (TLC). In particolare, il decreto:

- viene precisata la portata dei poteri dei Comuni in materia di installazione degli impianti di teletrasmissione, chiarendo che gli stessi sono funzionali al governo del territorio e non anche alla tutela della salute che, invece, la legge riserva allo Stato. La misura risponderebbe integralmente alla richiesta degli operatori del settore di definire, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, le prerogative comunali e scongiurare ulteriore contenzioso in materia;
- semplifica le procedure relative agli interventi di scavo, installazione e manutenzione delle reti di comunicazione elettronica mobile e fissa, prevedendo che possano eseguirsi tramite SCIA che, peraltro, costituisce istanza unica per tutti i profili connessi alla realizzazione dell'infrastruttura;
- estende la disciplina semplificata delle variazioni non sostanziali degli impianti di telecomunicazioni radiomobili già autorizzati anche alle modifiche che incidono sul profilo radioelettrico (es. quando non richiedono atti di assenso da parte delle autorità preposte alla tutela ambientale);
- amplia le tipologie di sedime per gli scavi e l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica prevede per gli interventi in aree di interesse archeologico già interessate da sottoservizi la trasmissione della documentazione cartografica. La misura consente di semplificare le verifiche funzionali alla tutela archeologica, già espletate per i sottoservizi;

- prevede l'applicazione - ad oggi non sempre chiara e certa - del Codice delle comunicazioni elettroniche per interventi su porti, interporti, demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni pubblici;
- semplifica l'installazione di reti telefoniche in occasione di eventi straordinari (es. emergenza, eventi), prevedendo la comunicazione di inizio lavori, se l'installazione è prevista per un massimo di 120 giorni e l'autocertificazione di attivazione, se l'installazione è prevista per un massimo di 7 giorni;
- interviene sulle tecniche di scavo e posa per le infrastrutture a banda larga.

4.3 Misure in tema di aumenti di capitale

Il DL prevede tre misure, due di carattere temporaneo e una di carattere strutturale, volte a incentivare le operazioni di aumento di capitale.

Quanto alle misure di carattere temporaneo:

- si prevede che, fino al 30 aprile 2021 e a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applichi il *quorum* rafforzato di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea in caso di deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. In particolare, le deliberazioni concernenti gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti (artt. 2440 e 2441 c.c.), l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione (art. 2441, co. 4 c.c.) e l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (art. 2443 c.c.) saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate. Per quanto concerne le deliberazioni relative agli aumenti con *nuovi conferimenti*, la previsione appare dubbia. Infatti, il richiamo al solo art. 2440 c.c. e non anche al 2439 c.c., unitamente alla precedente formulazione, potrebbe far intendere che la modifica interessi solo le ipotesi di sottoscrizione dell'aumento con conferimenti in natura o crediti. Tuttavia, tanto più se si considera che a fronte di conferimenti in natura il diritto di opzione è escluso *ex lege*, un'interpretazione sistematica e funzionale a non svuotare la portata delle nuove misure porterebbe a concludere che vengano contemplate anche le ipotesi di sottoscrizione dell'aumento con conferimenti in denaro;
- si introducono, sempre fino al 30 aprile 2021, delle deroghe alla procedura ordinaria di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (di cui all'art. 2441, co. 4, c.c.). In particolare, oltre all'estensione dell'ambito soggettivo dalle sole società quotate anche a quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è previsto: *i)* l'innalzamento del limite quantitativo degli aumenti deliberabili dal 10 al 20%; *ii)* la possibilità di procedere anche in assenza di espressa clausola statutaria; *iii)* la riduzione dei termini di convocazione dell'assemblea alla metà.

Quanto alla misura di carattere strutturale, si modifica la disciplina del diritto di opzione (art. 2441, co. 2, 3 e 4, c.c.) in modo da: *a)* ridurre da 15 a 14 giorni il termine minimo per il suo esercizio (allineandolo con quello previsto dalla disciplina europea); *b)* introdurre la facoltà di prevedere, per le società quotate, che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere

esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte (c.d. *oversubscription*); c) estendere l'ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, anche alle società negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, con obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori.

La *ratio* dell'intervento è positiva. Infatti, la crisi economico-finanziaria generata dall'emergenza Covid-19 è destinata a determinare, per molte imprese, livelli di indebitamento eccessivi rispetto al patrimonio netto. Per non aggravare ulteriormente tale indebitamento, e così rischiare di compromettere definitivamente la continuità aziendale, il ricorso al capitale di rischio rappresenta una leva essenziale, in particolare attraverso operazioni di aumento reale del capitale sociale. Le misure del DL vanno in questa direzione, in linea con quanto auspicato anche da Confindustria.

4.4 Semplificazioni delle ZES

Il DL modifica alla disciplina delle Zone economiche speciali (ZES) con tre distinte misure.

Con la prima (semplificazione della *governance*), la figura del Commissario straordinario (introdotta dal DL "Semplificazioni" n. 135/2018) sostituisce il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale nella stipula (previa autorizzazione del Comitato di indirizzo) di accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. Inoltre, il Commissario straordinario acquisisce altri poteri di coordinamento e di indirizzo; più nello specifico: *i)* coordina le iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e l'operatività delle attività produttive; *ii)* opera come referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi; *iii)* contribuisce a individuare nel Piano di Sviluppo Strategico le aree prioritarie per l'implementazione del Piano; *iv)* promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti proprio disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

La seconda misura (semplificazione burocratico/amministrativa) dimezza i termini per l'opposizione avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili e in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Si ricorda che già il DL "Semplificazioni" n. 135/2018 aveva apportato significativi miglioramenti in termini di procedimenti amministrativo/burocratici, nello specifico: dimezzamento dei tempi necessari per ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta; riduzione di 1/3 dei tempi per ottenere la VIA, la VAS l'AIA, l'AUA e le autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie e concessioni portuali.

La terza modifica riguarda l'istituzione delle zone franche doganali intercluse. In particolare, si estendono fino al 31 dicembre 2020 i termini per la perimetrazione, il cui piano strategico sia stato presentato dalle Regioni proponenti entro l'anno 2019. Anche in questo caso, il citato DL "Semplificazioni" n. 135/2018 aveva dato la possibilità di istituire nelle ZES "zone franche doganali intercluse", ai sensi del codice doganale dell'Unione europea (Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013). Si tratta di territori chiusi e chiaramente delimitati, con controlli all'entrata e all'uscita, non considerati parte del territorio doganale dell'Unione europea. Ciò significa che le merci extra-europee che entrano in una zona

franca non sono considerate merci importate e dunque non sono sottoposte al pagamento di IVA e dazi doganali.

4.5 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei

Il DL prevede che siano inseriti, nei sistemi di valutazione delle *performance* individuali dei propri dirigenti, obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e delle riforme strutturali. Il richiamo ai Fondi dedicati alla coesione e alle riforme strutturali è evidentemente ispirato al Piano nazionale delle riforme (PNR), nel cui ambito è collocato il prossimo *Recovery Plan* nazionale per i fondi di *New Generation Europe*, e alla conclusione del ciclo di programmazione 2014-2020 e all'avvio del nuovo 2021-2027 dei fondi europei e nazionali per lo sviluppo regionale.

Posto che un sistema di valutazione della dirigenza dedicata a questi temi dovrebbe già contenere profili valutativi della *performance* sui risultati ottenuti, metterli in norma pone dei dubbi circa la loro efficacia. Trattandosi di temi complessi, i cui risultati non sono del tutto imputabili ai dirigenti responsabili, si potrebbe anche produrre l'effetto di una "fuga" dagli uffici che gestiscono questi fondi.

4.6 Porti e attività marittima

Il DL prevede misure in tema di porti e attività marittima. In particolare, il DL:

- semplifica le procedure di modifica del piano regolatore portuale. In particolare, viene definita una procedura semplificata per l'approvazione degli adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, cioè modifiche che non ne alterano in modo sostanziale la struttura in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo. La nuova procedura prevede la preventiva acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città, e la successiva acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con procedura di silenzio-assenso decorsi 45 giorni. Rientrano nella procedura semplificata anche le opere pubbliche da realizzare nei porti - fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis sui dragaggi - nonché l'accertamento della conformità ai piani urbanistici e alle norme in materia di edilizia;
- interviene sulle procedure di dragaggio, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino-costiere i cui all'art. 5-bis, co. 5 della legge n. 84/1994. In particolare, viene esteso da 30 a 45 mesi il termine per il deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio, nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva;
- detta misure per la digitalizzazione della catena logistica delle merci. Al riguardo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci nonché di completare gli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, si prevede, a partire dal 2020, la destinazione di una

quota pari a 5 milioni di euro del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, ex art. 18-bis, co. 1 della legge n. 84/1994 riguardante progetti volti a sviluppare la digitalizzazione della catena logistica delle merci. La genericità e l'ampiezza degli obiettivi da raggiungere, e dei possibili ambiti di intervento da finanziare, fanno dubitare in merito all'effettiva efficacia della misura;

- estende le agevolazioni contributive (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge) dell'art. 6, co. 1 del DL n. 457 /1997 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Il limite massimo di spesa per l'anno 2020 è di 35 milioni di euro.

4.7 Proroga dei termini per la restituzione del finanziamento ad Alitalia e alle altre società del Gruppo in amministrazione straordinaria

Il DL proroga al 31 dicembre 2020 i termini per la restituzione del finanziamento concesso dal DL n. 137/2019 ad Alitalia e alle altre società del Gruppo in amministrazione straordinaria.

5. Infrastrutture ed edilizia

5.1 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Sono apportate alcune modifiche al Testo Unico in materia edilizia (TUE). Tra le più significative si segnalano:

- gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, sono consentiti qualora rispettino le distanze legittimamente preesistenti, senza dover più attenersi al vincolo del medesimo sedime o della medesima sagoma. Questo comporta una maggiore libertà di ricostruzione per gli edifici di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza, pur mantenendo le distanze preesistenti;
- possibilità di modificare anche i prospetti quali opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l'agibilità o l'accessibilità degli edifici, cambiando, di conseguenza, anche la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione delle unità abitative;
- la riduzione del contributo di costruzione è stimata in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali, al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e ristrutturazione;
- presentazione della segnalazione certificata - entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto - per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità, che presentino i requisiti definiti con decreto del MIT.

Viene prolungato il periodo di validità dei titoli edilizi con proroga triennale, sia per il termine di inizio lavori che per quello di fine lavori, purché lo stesso non sia già decorso al momento della

comunicazione dell'interessato di avvalersi di tale proroga e nel caso in cui i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

5.2 Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici

Viene previsto che le disposizioni del Decreto in materia di semplificazioni, agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, possono trovare applicazione alle gestioni commissariali in corso per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici. L'applicazione delle nuove norme, in ogni caso, non deve pregiudicare i poteri e le deroghe già previsti dalla legislazione vigente.

5.3 Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese

La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura digitale su tutto il territorio nazionale ad alta affidabilità per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'Elaborazione delle Informazioni (CED), di utilizzo delle Pubbliche Amministrazioni (PA), che, in alternativa, possono usufruire di soluzioni cloud per la gestione dei propri servizi. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) effettua a scadenza trimestrale il censimento dei CED, in ausilio all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), definendo nel Piano triennale per l'Informatica nelle PA, d'intesa con la struttura competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle Amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e c), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché la strategia di adozione del modello *cloud* per la PA.

L'AgID, d'intesa con la struttura competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreta autonomamente i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA, nonché le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi *cloud*.

Infine, si prevede che agli obblighi di migrazione previsti non debbano rispondere le Amministrazioni che hanno funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, Polizia Giudiziaria e Polizia Economico-Finanziaria e consultazioni elettorali, nonché in ambito di Protezione Civile.

La norma contribuisce a promuovere l'utilizzo del sistema delle infrastrutture digitali, attraverso le quali monitorare e organizzare i dati raccolti, trasformandoli in servizi per i cittadini, al fine di affrontare emergenze e criticità, così da garantire un miglior funzionamento del tessuto urbano e nazionale. A seguito della diffusione di COVID-19, inoltre, l'incremento di infrastrutture digitali consentirebbe di rendere il nostro spazio più sicuro anche dal punto di vista sanitario, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici capaci di monitorare l'eventuale nascita di focolai di trasmissione e quindi il diffondersi di malattie.

5.4 Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche

Il Decreto contiene misure per migliorare il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, sia per garantire una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa e maggiore coordinamento. In particolare, si prevede:

- l'annullamento di tutti gli atti amministrativi di delibera del finanziamento pubblico o di autorizzazione all'esecuzione delle opere pubbliche in assenza dei corrispondenti "Codici Unici di Progetto" (CUP);
- la pubblicazione annuale dei soggetti titolari dei progetti di investimento pubblico, all'interno dei loro siti istituzionali, delle informazioni utili, CUP compreso, relative ai suddetti progetti;
- la presentazione al CIPE, con scadenza annuale al 30 giugno di un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici. Entro lo stesso termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale presenterà al CIPE un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con risorse nazionali e comunitarie per lo Sviluppo e la Coesione.

5.5 Semplificazione dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica

Viene riconosciuta al MIT la facoltà di autorizzare la disponibilità di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, con riferimento ai finanziamenti approvati dal CIPE, a seguito di richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e della contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono verificati. Il MIT avrà inoltre il compito di informare il CIPE relativamente alle autorizzazioni rilasciate.

Il soggetto aggiudicatore dell'appalto pubblico provvede direttamente ad approvare le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti approvati dal CIPE. Anche in questo caso, il MIT avrà il compito di informare il CIPE relativamente alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.

5.6 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

Viene prevista l'adozione di Linee Guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse, attraverso un decreto del MIT, a seguito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nelle more dell'adozione delle suddette Linee Guida, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali e autostradali, eccezion fatta per le

situazioni di eccezionale emergenza per le quali il MIT adotterà specifiche misure e modalità di ispezione.

Si prevede l'adozione di nuove Linee Guida per assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da ANAS S.p.A. o da concessionari autostradali. Al fine di sviluppare un monitoraggio dinamico, i gestori si doteranno degli apparati utili per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, quali il *Building Information Modeling* (BIM).